

Fondazione Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione

**La valutazione delle competenze genitoriali nella CTU:
aspetti teorici, metodologici e buone prassi**

Autore: Dott.ssa Stefania D'Ambrosio
Psicologa Psicoterapeuta

2021

Indirizzo per la corrispondenza:

Dott.ssa Stefania D'Ambrosio

Psicologa Psicoterapeuta

C.so Rosselli 104 – 10129 Torino

Tel 339 6591189

Email: st.dambrosio@gmail.com

INDICE

ABSTRACT _____	p.3
INTRODUZIONE _____	p.4
CAPITOLO I - Bigenitorialità e affidamento _____	p.6
CAPITOLO II - Criteri di valutazione delle competenze genitoriali _____	p.8
CAPITOLO III - Buone prassi per la CTU in termini di affidamento dei minori ____	p.15
CONCLUSIONI _____	p.20
BIBLIOGRAFIA _____	p.21

ABSTRACT

La valutazione delle competenze genitoriali rappresenta un oggetto di studio e di lavoro estremamente delicato. La natura multidisciplinare ed in costante aggiornamento di tale materia, la mancanza di un accordo univoco circa gli strumenti da utilizzare nel corso delle indagini peritali, nonché la necessità di buone prassi condivise, costituiscono il filo rosso del presente lavoro.

A partire da una breve disamina delle principali teorie di riferimento relative ai criteri delle funzioni e delle competenze genitoriali, il presente lavoro approfondirà i contributi del recente Protocollo di Torino (2019), un Protocollo di Intesa sulle buone prassi per la Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori.

PAROLE CHIAVE

Valutazione delle competenze genitoriali; Consulenza Tecnica di Ufficio; Affidamento e separazione; Buone Prassi.

INTRODUZIONE

*“Ce la caveremo, vero, papà?
Sì. Ce la caveremo.
E non succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sì. Perché noi portiamo il fuoco”.*

McCarthy (2006), *La strada*, Einaudi.

Un padre ed un figlio, soli in uno scenario post-apocalittico, affrontano insieme il difficile cammino verso Sud alla ricerca di un luogo caldo in cui poter sopravvivere alla desolazione, alla fame e all'angoscia che non esista un altrove ed un nuovo futuro possibile.

Quello di McCarthy (2006) è un romanzo intenso che, parallelamente alle insidie di un percorso fatto di solitudine, stenti e pericoli, pagina dopo pagina, svela delicatamente la forza del legame tra i due protagonisti: un legame capace di alimentare la speranza nel futuro e la fede nell'Altro, in grado di tenere vivo il desiderio del piccolo di crescere e la sua curiosità di esplorare nonostante la precarietà, il senso di morte e di vuoto incombente che dall'esterno si insinua nell'animo e nel profondo della coscienza.

È quello un legame che, passo dopo passo, offre al bambino protezione e ristoro, vicinanza e comprensione dei suoi stati emotivi e che gli permetterà, sul finale del romanzo, di riconoscere un'opportunità di salvezza, di afferrarla e di provare a procedere oltre, in direzione della vita.

Ed è proprio per la funzione di sostegno, di nutrimento, di profonda comprensione e di aiuto nel mantenimento della speranza e della curiosità da parte di questo padre nei confronti del proprio figlio, che ho scelto di iniziare il presente lavoro sulle competenze genitoriali con il dialogo del romanzo di McCarthy.

A proposito di funzioni indispensabili per sostenere la crescita, non solo fisiologica, ma anche e soprattutto emotiva ed affettiva, molte sono le teorie psicologiche che possono essere prese come riferimento ed altrettanti sono i punti di vista e gli elementi che ognuna considera a fondamento dello sviluppo.

Donald Winnicott (1974), ad esempio, celebre pediatra e psicoanalista britannico, parlerebbe di genitore “sufficientemente” buono, di funzione di *holding*, *handling* e di sviluppo del pensiero creativo; John Bowlby (1988) probabilmente farebbe riferimento al concetto di base sicura e di costante equilibrio tra sicurezza ed esplorazione; Melanie Klein (1932), pioniera della psicoanalisi infantile, utilizzerebbe i concetti di posizione depressiva e di pulsione epistemofilica; Wilfred Bion (1972), dal canto suo, forse sottolineerebbe la “funzione alfa” del genitore come capacità di dare un contenuto pensabile, sognabile ed utilizzabile alle percezioni, sensazioni e vissuti primitivi del neonato ancora grezzi e non elaborati.

Più recentemente, Daniel Stern (1985), forse, parlerebbe di sintonizzazione emotiva e di rispecchiamento affettivo; Fonagy e Target (2001), invece, probabilmente sottolineerebbero l'importanza della funzione riflessiva e della capacità di mentalizzazione da parte dell'adulto nei confronti del bambino. Solo per citarne alcuni.

Il concetto di sviluppo e, di riflesso, i costrutti di relazione caregiver-bambino e di competenze dell'adulto nel favorire una crescita armonica, come le teorie sopracitate esprimono, sono dunque vasti, complessi e ricchi di sfaccettature. Il presente lavoro cercherà di delineare, a partire da diversi approcci teorici, le funzioni genitoriali che il Consulente Tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare e gli strumenti attualmente più diffusi per indagarle. Si occuperà, inoltre, di approfondire il Protocollo di Torino (2019), un Protocollo di Intesa sulle buone prassi per la Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori.

CAPITOLO I

BIGENITORIALITA' E AFFIDAMENTO

La legge n. 54/2006 art 155 c.c., nell'introdurre nel nostro ordinamento l'affido condiviso, ha sancito il favore per il principio della *bigenitorialità*, in base al quale al bambino è riconosciuto il diritto di mantenere con i genitori un "rapporto equilibrato e continuativo, con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

La deroga a questo principio avviene solamente nei casi in cui è comprovato che il regime di affidamento condiviso può nuocere in maniera seria al minore: ne discende che il "pregiudizio" e l'inidoneità genitoriale dovranno essere rigorosamente comprovati.

L'affidamento del figlio ad un solo genitore è, dunque, residuale, ovvero vale nell'ipotesi che l'interesse del minore possa risultare pregiudicato dall'affido condiviso.

Con la legge n. 54/2006, dunque, il regime della separazione diventa finalizzato a garantire i diritti relazionali così riconosciuti, che per loro natura si configurano come biunivoci, tra ciascun genitore in condizione di parità rispetto all'altro, ed il figlio minore.

Tale assunto si basa sul fatto che essere genitore costituisce un impegno che l'adulto si assume nei confronti del figlio che non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione.

Come è stato approfondito nel seminario tenuto dalla Dott.ssa Balabio presso la Fondazione Guglielmo Gulotta (23-24 gennaio 2021), il concetto di *bigenitorialità* esiste da tempo, ma è stato a lungo usato prevalentemente in riferimento alle famiglie unite. Dopo la Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 20 novembre 1989 e La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea di Nizza del 2000 si è diffuso e rafforzato sempre più il concetto per cui un bambino ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se questi si separano. Così, man

mano che questo principio ha preso campo, il concetto di *bigenitorialità* è stato esteso anche alle famiglie separate.

Accade non di rado che i coniugi non riescano a trovare un accordo circa i figli e che, screditandosi a vicenda, richiedano l'affidamento esclusivo dei figli.

Il Giudice potrà allora disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio in cui l'esperto psicologo svolgerà una valutazione dell'idoneità genitoriale utile a stabilire il regime di affidamento dei figli minori.

Il CTU, nominato dal Giudice, per rispondere al quesito comprendente la valutazione delle capacità genitoriali, si troverà, quindi, nella necessità di procedere con competenza, perizia e scientificità, consapevole che la sua consulenza tecnica avrà un peso importante nella decisione del Giudice circa le modalità di affidamento.

Data la delicatezza delle dinamiche oggetto di approfondimento, la necessità di un rigore metodologico e di una valutazione che possa essere confutabile, ne deriva, come si vedrà in seguito, l'assoluta necessità, da parte del CTU, di utilizzare metodologie scientificamente condivise e verificabili e l'importanza di protocolli d'intesa condivisi come il Protocollo di Milano (2012) ed il recente Protocollo di Intesa sulle buone prassi per la Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori di Torino (2019), ovvero protocolli creati con lo scopo di fornire, ai professionisti del contesto psicogiuridico, linee guida il più possibile univoche in cui far confluire le scoperte e le nozioni proprie della psicologia con la cultura legislativa attuale in materia di minori.

CAPITOLO II

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI

I criteri di valutazione delle competenze genitoriali presenti nella letteratura internazionale ed italiana sono molteplici e riguardano parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale. Trattati ampiamente da numerosi autori, tali criteri riguardano lo studio degli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali (Camerini e Volpini, 2018).

Per quanto riguarda il delicato processo di valutazione, l'analisi delle capacità genitoriali richiede un'articolazione preliminare delle specifiche funzioni, stili e competenze che il Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal Giudice, dovrà prendere in esame.

Nel panorama internazionale, Bornstein (1995)¹ ha sottolineato l'importanza delle attività svolte dai genitori con i figli all'interno di diversi ambiti di sviluppo come l'autonomia, l'apprendimento e le relazioni sociali, e classifica il parenting come una competenza articolata su quattro livelli:

- nurturant caregiving;
- material caregiving;
- social caregiving;
- didactic caregiving

Guttentag et al. (2006)², nel loro modello, hanno, invece, proposto quattro diverse componenti correlate ad uno stile comprensivo e responsivo da parte dell'adulto:

- capacità di rispondere alle richieste del minore;
- capacità di mantenere un'attenzione focalizzata sul minore;
- ricchezza dell'esperienza;

¹ Bornstein M. H., "Handbook of Parenting", 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1995 in Camerini G.B., Volpini L. (2018), "La valutazione delle capacità genitoriali", in Manuale Psicoforense dell'Età Evolutiva, Giuffrè Editore, Milano, pp. 1163-1174.

² Guttentag C. L., C. Pedrosa-Josic, S. H. Laundry, K. E. Smoth, P. R. Swank, "Individual Variability in Parenting Profiles and Predictors of Change: Effects of an Intervention With disadvantaged Mothers", in Journal of Applied Developmental Psychology, vol.27(4), 2006 in Camerini G.B., Volpini L. (2018), "La valutazione delle capacità genitoriali", in Manuale Psicoforense dell'Età Evolutiva, Giuffrè Editore, Milano, pp. 1163-1174.

- calore affettivo.

Reder e Lucey (1995) hanno proposto una valutazione delle competenze genitoriali basata su diversi indicatori:

- l'adattamento al ruolo di genitore;
- la relazione con i figli;
- l'influenza della famiglia;
- l'interazione con il mondo esterno;
- le potenzialità di cambiamento;

Nel panorama italiano, Visentini³ nel 2006 in una meta-analisi della letteratura scientifica, ha individuato otto funzioni genitoriali:

- 1) la funzione protettiva, definita dal concetto di presenza del genitore con il bambino ed è formato da cinque dimensioni: a) presenza nella stessa casa, b) presenza che il bambino osserva e vede, c) presenza che facilita l'interazione con l'ambiente, d) presenza che interagisce con il bambino, e) presenza per la protezione fisica e la sicurezza;
- 2) la funzione affettiva, intesa come la capacità dell'adulto di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro;
- 3) la funzione regolativa genitoriale, che può essere iper-attivata, ipo-attivata o inappropriata;
- 4) la funzione normativa, consistente nella capacità di porre confini flessibili di regole che permettano al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia;
- 5) la funzione predittiva, che riflette la competenza del genitore nel predire la tappa evolutiva successiva, in modo da poter cambiare le modalità relazionali con il crescere del bambino;
- 6) la funzione significativa che riguarda le attribuzioni di significato che il genitore dà alle richieste del bambino;

³ Visentini G. (2003), "Definizione e funzioni della genitorialità", consultabile al sito www.genitorialità.it.
in Camerini G.B., Volpini L. (2018), "La valutazione delle capacità genitoriali", in Manuale Psicoforense dell'Età Evolutiva, Giuffrè Editore, Milano, pp. 1163-1174.

7) la funzione rappresentativa e comunicativa, che consiste nella capacità del genitore di saper “aggiornare” le rappresentazioni del bambino e di saper comunicare con lui attraverso scambi di messaggi chiari e congrui;

8) la funzione triadica, che riguarda la capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale.

Fornari (2016) ritiene che la nozione di idoneità genitoriale possa essere compresa nei seguenti settori:

- capacità di accudimento;
- idoneità affettivo-relazionale;
- capacità educativa.

Sempre secondo Fornari (2016), l’adulto competente dovrebbe offrire al bambino o all’adolescente la possibilità di percepirsi come separato, con una propria individualità, e dovrebbe sostenerlo nel percorso di valorizzazione e di scoperta delle proprie caratteristiche. Per contro, non dovrebbe incoraggiare legami che svalutano la possibilità di una crescita autonoma e dovrebbe fornire nutrimento affettivo e cognitivo nella costruzione del Sé e dell’identità di genere.

Alla luce di questi elementi, secondo Fornari (2016), un genitore in grado di supportare il figlio nel processo di crescita e di progressiva autonomizzazione dovrebbe essere dotato di alcune competenze:

- riflessive;
- empatico-identificatorie;
- di contenimento;
- di stabilità affettiva;
- di controllo degli agiti;
- di integrazione sociale;
- di trasmissione normativa;
- di bassa emotività espressa;
- di coerenza e di costanza relazionali.

Di Blasio (2005) ha rielaborato il modello process-oriented ideato da Cummings nel 1999 allo scopo di individuare e valutare le situazioni di rischio per il bambino nell’ambito delle relazioni con gli adulti di riferimento. Il modello valorizza

innanzitutto i fattori individuali (biologici, genetici, psicologici), i fattori familiari e sociali (coppia, bambino, fratria, amici, lavoro, famiglia estesa), i fattori della società e dell'ambiente (ambiente fisico e salute, servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e familiari, supporti esterni) e le reciproche interazioni tra questi, come livelli che interagiscono ed influenzano il funzionamento genitoriale. Questo modello evidenzia la complessità del fenomeno e la necessità di valutare ed indagare, non solo le caratteristiche di personalità dell'adulto, ma anche e soprattutto le interazioni tra le risorse ed i bisogni delle persone, le relazioni da un punto di vista sistemico tra di esse e le possibili risorse attivabili nell'ambiente di vita del bambino (i fattori di rischio e di protezione).

Infine, il Protocollo di Milano (2012) evidenzia che “nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare la frequentazione del minore con entrambi i genitori o eventualmente per escludere dall'affidamento uno o entrambi i genitori, l'esperto dovrà tener conto dei criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), e il criterio dell'accesso all'altro genitore”. All'interno di questo importante Protocollo sono, inoltre, contenute indicazioni dettagliate relative alle aree da indagare per svolgere un'approfondita valutazione delle competenze genitoriali, tra cui:

a) la valutazione qualitativa della relazione tra il minore ed entrambi i genitori;

b) la valutazione delle principali cause del conflitto parentale e dei possibili effetti sullo sviluppo psico-sociale sui figli, tenendo conto che l'accesa conflittualità tra i genitori, di per sé, non è ragione sufficiente a giustificare l'indicazione al Giudice per un affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori;

c) l'individuazione delle aree disfunzionali - siano esse di natura relazionale (conflitti genitori-figli, tentativi di esclusione di uno dei genitori da parte dell'altro genitore, etc.) oppure di origine individuale (psicopatologia di un genitore, alcolismo, tossicodipendenza, criminalità, instabilità comportamentale ed affettiva) - e dei possibili riverberi negativi sullo sviluppo psico-sociale dei figli, tenendo presente che così come la salute mentale di per sé non coincide con l'adeguatezza genitoriale, allo stesso modo la presenza di disturbi psicologici o di altri problemi di natura psico-sociale non necessariamente compromette la competenza genitoriale;

d) identificare le risorse potenziali e residuali, del sistema familiare di cui tenere conto nella pianificazione degli interventi che dovranno essere disposti a sostegno della genitorialità;

e) identificare le risorse pubbliche e private presenti sul territorio al fine di meglio pianificare gli eventuali interventi a sostegno della famiglia.

Come emerge dalla disamina sin qui svolta, e che non ha la pretesa di definirsi esaustiva, il concetto di genitorialità, di funzione o competenza genitoriale, non trova ad oggi nella letteratura psicologica un accordo univoco, né tantomeno è possibile ravvisare un accordo su quali siano i fattori che la compongono o su quali siano gli elementi di rischio o di protezione a medio o lungo termine. Alla luce di questo, ne discende un ulteriore aspetto di complessità, ovvero la difficoltà nell'individuare strumenti standardizzati, verificabili e, soprattutto, condivisi dalla comunità scientifica, per individuare e misurare i diversi indici e costrutti.

Al momento attuale i principali strumenti utilizzati e diffusi, sono (Camerini, Volterra, 2007):

- il colloquio clinico con i genitori, compresa la somministrazione di reattivi e protocolli psicodiagnostici (test di personalità – MMPI 2, Rorschach, Scale SCID, Questionari sull'attaccamento come l'Adult Attachment Interview);
- il colloquio clinico e l'ascolto dei figli e la valutazione dei loro pattern di attaccamento;
- la valutazione delle interazioni genitore-figlio attraverso l'osservazione diretta;
- l'utilizzo di più fonti di informazione, ovvero, l'ascolto di persone a contatto con il bambino che possono fornire informazioni e ragguagli: pediatra, operatori dei Servizi Socio-assistenziali, insegnanti, educatori.

Per quanto attiene alla valutazione della genitorialità e dei livelli di rischio relativi a comportamenti e dinamiche genitoriali e familiari, gli strumenti maggiormente utilizzati sembrano essere:

- Il Trilogue Play Clinico (LTPc) introdotto dal Gruppo di Losanna (LTP) e adattato da Mazzoni, Malagoli Togliatti (2006): una tecnica d'osservazione

delle interazioni fra genitori e almeno un bambino fra i 2 e i 17 anni, centrate su un compito strutturato;

- Il Darlington Family Assessment System (Wilkinson, 1993), che considera: 1) la prospettiva del figlio; 2) la prospettiva dei genitori; 3) la prospettiva genitore/figlio; 4) la prospettiva dell'intera famiglia;
- La Family Environment Scale (Moos e Moos, 1976), secondo tre sottoscale: 1) relazioni; 2) crescita personale; 3) perpetuazione del sistema.
- Il McMaster Family Assessment Device (Epstein e Bishop, 1981), basato sull'analisi dei compiti che il "sistema familiare" deve sapere affrontare efficacemente e sui diversi livelli di funzionamento;
- Il Parental Bonding Instrument (PBI) che misura i livelli di controllo anaffettivo genitoriale;
- Uno strumento messo a punto da Camerini, Volpini e Lopez (2011) che prevede la somministrazione al genitore di una serie di 24 domande che esplorano capacità relative a tre diverse aree di funzionamento: A) Supporto sociale e capacità organizzativa; B) Protezione; C) Calore ed empatia (care);
- Il Disegno Congiunto dello Spazio Simbolico di Vita Familiare (DSSVF) ideato da Manuta Mostwin (1980) e che consiste nell'invitare il minore ed i genitori a raccontare tramite simboli della loro organizzazione familiare. Questo strumento permette al professionista sia di osservare le dinamiche relazionali agite durante la prova sia di analizzare i legami tra i diversi soggetti disegnati dagli individui coinvolti.

Vi sono, inoltre, test non appositamente creati per il contesto peritale, ma che risultano adattabili a tale ambito, quali: il Family Relations Test (FRT) di Eva Bene e James Anthony del 1985, il Millon Clinical Multi-axial Inventories ideato a partire dalla teoria di Theodore Millon del 1969 e il Children's Report of Parental Behavior (Crpb).

Alla luce di quanto appena riportato, si ritiene importante concludere il presente capitolo citando una ricerca molto interessante e attuale (Gulotta, 2016) nella quale sono stati analizzati i principali strumenti utilizzati nell'ambito delle CTU per la valutazione di genitori e minori.

Dalle analisi dei dati raccolti è emerso che i principali strumenti utilizzati sono: colloqui individuali (22%), colloqui di coppia (17%), MMPI-2 (16%), Rorschach (11%), osservazione (10%), disegna della figura umana (9%), scala WAIS-R (3%). Accanto a questi strumenti, sono stati evidenziati anche (Gulotta, 2016): l'esame degli atti, i colloqui con le figure di attaccamento più significative; il colloquio con i nonni materni e con la nuova compagna del padre; il test di Binge (disegno congiunto); il test di Wartegg e il disegno della famiglia; il Big Five Questionnaire; l'indicatore dei rapporti familiari (Howells, 2017); il DMI; il TAT; la scala SCL 90, il Parenting Stress Index e il test proiettivo delle stelle e delle onde; il test dell'albero; le Matrici di Raven; il test della casa e della persona nella pioggia di Hammer; un disegno a casa sul tema dei genitori e una batteria di test grafici e proiettivi; il Bender test; il CAT, favole della Duss, sceno-test e il test della casa volante; il test Pattenoire; il disegno della famiglia immaginaria; il disegno della famiglia animale; il test WISC-III.

Come anche questo studio ha evidenziato, il panorama è ampio e variabile ed è per questo auspicabile un numero sempre maggiore di ricerche al fine di delineare strumenti e metodologie consolidati ed in uso e nuovi sviluppi.

CAPITOLO III
BUONE PRASSI PER LA CTU
IN TERMINI DI AFFIDAMENTO DEI MINORI

La sintesi sin qui esposta, come riportato nell'Introduzione, evidenzia la complessità del tema in oggetto, la delicatezza delle implicazioni trattate e la necessità di prassi condivise da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti che lavorano nell'ambito dell'affidamento dei minori.

Il Protocollo di Milano (2012), un documento preziosissimo per chi lavora in ambito giuridico-forense, esplicita che “nella sua valutazione l'esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza e obiettività. Utilizza pertanto metodi integrati e strumenti di osservazione che permettono di formulare ed esplorare più ipotesi alternative, cercando di evitare fallacie logiche o bias cognitivi (errori inferenziali sistematici). Egli rende nota la propria impostazione teorica di riferimento ed esplicita altresì i processi inferenziali attraverso i quali arriva alle sue conclusioni. L'esperto impiega pertanto una metodologia, criteri di valutazione e strumenti pertinenti rispetto all'oggetto di indagine e accettati dalla comunità scientifica”. Tali assunti evidenziano l'importanza per l'esperto psicologo di un assetto caratterizzato da una specifica formazione e dall'utilizzo di tecniche di indagine affidabili, condivise e replicabili.

Recentemente, nel 2019 a Torino, è stato siglato un altro importante strumento per il lavoro del Consulente Tecnico d'Ufficio - un Protocollo di Intesa sulle buone prassi per la Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori - a cui hanno preso parte: il Tribunale Ordinario di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ordine degli Psicologi di Torino, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, l'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte.

È, questo, un Protocollo prezioso che cerca di fornire delle buone prassi per la CTU in materia di affidamento e collocazione dei figli nei procedimenti di separazione e/o divorzio, nei procedimenti a tutela dei minori (ex art.337 ter c.c.) di limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale, di affidamento avanti al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni, di adottabilità e adozione avanti al Tribunale per i Minorenni.

Tale protocollo, nella prima parte, circoscrive gli ambiti della Consulenza Tecnica specificando come essa rappresenti un percorso di valutazione che esula dalla psicoterapia e da finalità di sostegno psicologico o di mediazione. Accanto a questo, elenca in quali casi è utile o necessario che il Giudice disponga una CTU; definisce l'importanza di un Albo dei CTU reperibile presso le cancellerie dei Tribunali indicante il titolo di studio, le specializzazioni e le precedenti esperienze; e chiarisce la necessità per il CTU e per i CCTTPP di un costante aggiornamento scientifico. Definisce, inoltre, i compiti ed i doveri del CTU, le cause di incompatibilità ed il ruolo ed i limiti dei CCTTPP indicando le modalità per effettuare, laddove necessario, l'ascolto del minore e le buone prassi da adottare sia laddove vi siano altre indagini sul minore disposte in altri procedimenti, sia nel caso in cui il minore stia svolgendo un percorso di psicoterapia.

La seconda parte del Protocollo di Torino (2019) rappresenta, invece, una vera e propria Guida Metodologica che inizia con la definizione dell'obiettivo della CTU sulla valutazione delle competenze genitoriali per poi descrivere le “determinanti della genitorialità”, le “condotte attraverso le quali si esprime la genitorialità” e gli strumenti, i metodi e le procedure per svolgere la valutazione.

L'obiettivo della consulenza tecnica è “riportare al Giudice la valutazione della condizione psichica, relazionale e sociale che connota il minore, gli individui che compongono la coppia, la famiglia e il sistema nel suo complesso, evidenziando punti di debolezza, punti di forza, aree di criticità e risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi di segno positivo”. “Non è facoltà del CTU modificare la situazione familiare in atto al momento del ricevimento dell'incarico (frequenza e modalità degli incontri del minore con i genitori, tempi di permanenza, pernottamenti, frequentazione di altre figure familiari, ecc.), modifica riservata alla Autorità Giudiziaria”. Con queste parole il Protocollo (Torino, 2019) sottolinea lo stretto legame tra la CTU e la valutazione ed,

allo stesso tempo, mette in guardia l'esperto circa l'antitesi tra questa e operazioni trasformative, durante le operazioni peritali, sul nucleo in oggetto.

Viene, inoltre, evidenziata la necessità di esprimere, nella valutazione, gli aspetti "prognostici" della situazione familiare (le risorse disponibili, le eventuali potenzialità al cambiamento dei singoli o dell'intero nucleo familiare, ecc.), individuando quelli che sono i fattori di rischio ed i fattori protettivi, al fine di poter segnalare al Giudice gli interventi ritenuti opportuni.

Per quanto riguarda le "determinanti della genitorialità", l'esperto dovrà tenere conto dell'interazione tra diversi fattori:

- la personalità dei genitori e l'eventuale presenza di patologia;
- la loro storia evolutiva, con particolare attenzione alla qualità dell'attaccamento e delle relazioni affettive precoci;
- il temperamento del bambino;
- la relazione di coppia;
- i problemi trigenerazionali;
- l'ambiente culturale e sociale e l'occupazione dei genitori.

Inoltre, sempre secondo il Protocollo di Torino (2019), l'esperto dovrà valutare le "condotte attraverso le quali si esprime la genitorialità" ed indagare le seguenti aree:

- capacità di rispondere alle esigenze primarie del figlio;
- capacità di curare l'ambiente fisico perché sia stimolante e protettivo al tempo stesso;
- capacità di realizzare un adeguato coinvolgimento nelle relazioni interpersonali, in ragione dell'età e del livello di maturazione psicoaffettiva del figlio;
- capacità di fornire esperienze educative e di socializzazione;
- capacità di educare al rispetto delle regole della vita quotidiana e delle norme sociali, favorendo l'acquisizione del senso del limite ed educando alla cittadinanza;
- capacità di favorire l'autonomia, nei limiti dell'età, e di sostenere il processo di svincolo dalla famiglia;
- saper adeguare la relazione col figlio alle sue tappe di sviluppo con la capacità di anticiparne e stimolarne le acquisizioni successive;

- capacità di gestire il conflitto con l'altro genitore senza coinvolgere in modo strumentale il figlio e, contemporaneamente, capacità di proteggere il figlio dal conflitto coniugale;
- capacità di avere cura dei legami affettivi anche con la famiglia dell'altro genitore;
- capacità di comunicare un'immagine positiva dell'altro genitore;
- capacità di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla vita del minore (criterio dell'accesso);
- capacità di valutare, nella scelta del nuovo partner, che questi non sia di pregiudizio per il figlio.

Rispetto alla metodologia della valutazione, il Protocollo (Torino, 2019) definisce l'importanza del colloquio clinico, dell'osservazione e dell'integrazione, laddove necessaria, tra questi strumenti e i test psicodiagnostici. Viene qui sottolineato come i test rappresentino un ausilio al lavoro clinico e non si sostituiscano ad esso. Inoltre, i reattivi devono essere individuati con riferimento ad una diagnosi di indirizzo e le loro risultanze devono essere integrate con le evidenze cliniche e processuali.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza che l'esperto, preliminarmente rispetto all'avvio dei colloqui, esamini il fascicolo processuale, acquisisca atti e documenti, e raccolga eventuali relazioni precedenti dei Servizi socio-sanitari e provenienti dalla scuola.

Il Protocollo di Torino (2019) dettaglia poi le diverse cautele a cui il CTU è chiamato in termini metodologici, tra cui: come svolgere i colloqui con gli adulti, come realizzare gli incontri e le osservazioni con il minore e come stilare la relazione peritale. Ampio spazio, in questa parte del documento, viene dedicato alla descrizione del confronto, una volta conclusi i colloqui peritali, con i Servizi del territorio. Il Protocollo (Torino, 2019) evidenzia la necessità di un raccordo con i Servizi territoriali che hanno già in carico il nucleo familiare in merito all'ipotesi progettuale e tale momento di confronto, da svolgersi prima della creazione della relazione peritale, è di grande utilità da un punto di vista operativo in quanto, permette sia di accorciare la distanza tra ipotesi progettuali, realtà territoriale e disponibilità dei Servizi, sia di coinvolgere gli operatori territoriali nel processo di valutazione. L'idea alla base sembra, quindi, quella di

sviluppare delle ipotesi progettuali il più possibile calate nella realtà territoriale e di ricercare la collaborazione attiva dei Servizi.

Quelli appena trattati rappresentano solo alcuni degli aspetti descritti nel Protocollo di Torino (2019): un documento che trasmette ai professionisti che lavorano in questo settore la delicata materia interdisciplinare oggetto di questo lavoro e la necessità di uno scambio tra i diversi saperi e di un costante e reciproco aggiornamento. Come riporta Gulotta (2016, p.275), in tale ottica, è auspicabile un aumento dei dati di ricerca sulle modalità operative degli esperti e delle altre figure del processo in funzione di una migliore definizione di buone pratiche di intervento e di standard clinici di taglio psicologico-giuridico sempre più aderenti alla domanda dell'autorità giudiziaria.

CONCLUSIONI

Il lavoro a cui il Consulente Tecnico di Ufficio è chiamato nel momento in cui viene incaricato dal Giudice di svolgere una valutazione delle competenze genitoriali, è un lavoro complesso e articolato in cui, il costante aggiornamento, lo scambio interdisciplinare, l'utilizzo di strumenti standardizzati dai risultati verificabili e l'utilizzo di buone prassi condivise, dovrebbero rappresentare concetti guida.

Il concetto di competenze e di funzioni genitoriali, come i contributi teorici riportati esprimono, è vasto e si declina in criteri di rilevazione e di osservazione differenti sui quali non vi è un accordo unilaterale. Tale disaccordo se, da un lato, rende la materia in oggetto ancora più delicata, dall'altro, rinforza la necessità di un forte impegno da parte della comunità scientifica e dei diversi professionisti coinvolti, nell'individuare strumenti e buone prassi condivise che orientino il lavoro dei Consulenti Tecnici (Gulotta, 2016).

Il Protocollo di Milano del 2012 ed il recente Protocollo di Torino del 2019 rappresentano due strumenti, nel panorama italiano, estremamente preziosi per la CTU in materia di affidamento di minori: essi contengono, al loro interno, indicazioni per l'esperto, il Giudice, i CCTTPP e i Servizi circa le modalità di svolgimento della CTU, il ruolo dell'esperto e dei consulenti di parte, le finalità e gli obiettivi della consulenza. Rappresentano, in altri termini, una vera e propria bussola in grado di orientare il professionista.

Molta strada è ancora da percorrere in questo ambito, soprattutto circa l'importanza di utilizzare, accanto ai colloqui clinici, test e strumenti standardizzati i cui risultati possano essere verificati, ma, sicuramente, una capillare diffusione di protocolli e di linee guida nel panorama scientifico ed un costante aggiornamento sulla materia in oggetto così come avviene nella Fondazione Guglielmo Gulotta di Milano, e grazie ad essa, rappresenta un aiuto prezioso per la formazione di ogni professionista.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. Protocollo di Intesa sulle buone prassi per la Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori (Torino, 2019).

AA.VV. Protocollo di Milano. Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi (2012).

AA.VV. Le Linee guida deontologiche per lo psicologo forense dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (redatte nel 1999 ed aggiornate nel 2009).

AA.VV. Le buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli psicologici a cura dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia- Romagna (edite da Pendragon, Bologna, 2009).

AA.VV. Carta di Noto aggiornata. Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, 2002, in *minoriefamiglia.it*

BENEDETTO L., INGRASSIA M. (2010), Parenting. Psicologia dei legami genitoriali, Roma, Carocci.

BION W.R. (1972), Apprendere dall'esperienza. Armando Editore, Roma.

BOWLBY J. (1988), Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento, Raffaello Cortina Editore, Milano.

CAMERINI G.B., VOLTERRA V., "Criteri di valutazione delle capacità genitoriali e strumenti operativi" in *Rassegna Italiana di Criminologia, Psichiatria e Psicologia Forense*, n.3, 2007, pp. 135-152.

CAMERINI G.B., VOLPINI L. (2018), “La valutazione delle capacità genitoriali”, in *Manuale Psicoforense dell’Età Evolutiva*, Giuffrè Editore, Milano, Cap.35, pp. 1163-1174.

CAMERINI G.B. (2006), “Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori”, in VOLTERRA V. (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, Milano, pp. 710-767.

CAMERINI G.B., DE LEO G., SERGIO G., VOLPINI L., “Criteri e strumenti di valutazione delle capacità genitoriali”, in *Minori giustizia*, N.3, 2007, pp. 46-57.

CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G. (1983), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè Editore, Milano.

CIGOLI V., PAPPALARDO L., *Divorzio coniugale e scambio generazionale: l’approccio sistemico relazionale alla consulenza tecnica d’ufficio in Terapia familiare*, N. 53, 1997, pp. 5 – 20.

Di BLASIO P. a cura di (2005) *Tra rischio e protezione La valutazione delle competenze parentali*, Edizioni Unicopli, Milano.

FONAGY P. TARGET M. (2001), *Attaccamento e funzione riflessiva*, Raffaello Cortina, Milano.

GULOTTA G. (1997), *L’affidamento dei figli: riflessioni per gli anni duemila*, in Cigoli V., Gulotta G., Santi G., *Separazione, divorzio ed affidamento dei figli*, II° ed., Giuffrè, Milano.

GULOTTA G. (2002), *Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico*, Giuffrè, Milano.

GULOTTA G. (2011), *Compendio di Psicologia Giuridico - Forense, Criminale ed Investigativa*, Giuffrè, Milano.

GULOTTA G. (2016), *La scienza psicosociale nell'affidamento dei figli. Il protocollo di Milano*, Giuffrè, Milano.

KLEIN M. (1932), *La psicoanalisi dei bambini*, Martinelli, Firenze. Trad. it. 1970.

MALAGOLI TOGLIATTI M., LUBRANO LAVANDERA A., *La consulenza tecnica di ufficio nei procedimenti di separazione e divorzio: primi risultati di una ricerca sui cambiamenti nella prassi dei consulenti nel Tribunale di Roma*, in *Minori e Giustizia*, N.3, 2003, pp. 93-116.

McCARTHY C. (2006), *La strada*, p.144, Einaudi Editore.

STERN D.N. (1985), *Il mondo interpersonale del bambino*. Bollati Boringhieri, Torino.

SINPIA (2007), *Linee guida in tema di abuso sui minori*, Erikson, Trento.

WINNICOTT D.W. (1974), *Sviluppo affettivo e ambiente: studi sulla teoria dello sviluppo affettivo*, trad. It. Alda Bencini Bariatti, Armando Editore, Roma.